



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Regolamento Comunale Lampade votive

***APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ...
DEL***

Art.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno del Cimitero Comunale di Porto Sant'Elpidio, i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle Cappelle Gentilizie Private per le quali il Comune provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione.
4. La realizzazione dell'impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle Cappelle Gentilizie è a carico del concessionario.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza.
3. Per l'anno 2014 le tariffe sono state così stabilite:

Diritto primo allaccio (fornitura lampada - allaccio alla rete)	Zero
Spese di riallaccio	Euro 30
Tariffa canone annuo	Euro 15

Art. 4

SETTORE COMPETENTE

1. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore Servizi Finanziari. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore o dipendente da lui formalmente delegato.

Art. 5

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello relativo all'attivazione del servizio.
3. L'abbonamento al servizio resterà attivo fino alla scadenza della concessione del loculo, dell'ossario oppure della tomba, a meno che non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.

5. L'illuminazione avviene mediante una lampada a led a basso consumo per ogni fornitura di loculo. Tuttavia il Comune si riserva l'impiego di lampade di altri tipo eventualmente ritenute idonee per il servizio. Ogni loculo deve avere al massimo un punto luminoso con una sola lampada.
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore, come: sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc. non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.
7. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 6

ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di abbonamento che può avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione della tomba e/o del loculo, oppure successivamente, tramite presentazione di una richiesta all'Ufficio Economato del Comune mediante apposito modulo, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i, l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo.
2. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da personale dipendente del Comune o da questi incaricato e comprendono l'allaccio della corrente e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 7

CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art.3, comma 1.
2. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento con bollettino MAV il cui costo verrà aggiunto all'importo del canone previsto.
3. Il canone annuale deve essere versato dall'abbonato entro la scadenza annuale indicata nell'avviso che verrà inviato dall'Ufficio Economato agli utenti, presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto,
4. La mancata ricezione di tale modulo, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore;
5. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del bollettino di pagamento, l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito del canone, gravato degli interessi di mora;
6. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:
 - le spese di manutenzione e le riparazioni;
 - la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;
 - la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
 - le tasse sul consumo di energia elettrica;
 - le spese per stampati, francobolli, ecc. sostenute per eventuali comunicazioni
 - il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti da personale comunale per tumulazione o estumulazione salme/resti

Art. 8

OMESSO PAGAMENTO

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento del canone annuale.

2. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, di cui all'art.8 – comma 5, e qualora anche quest'avviso risulti vano, entro il 31/12, il Responsabile del servizio ordinerà, senz'altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina;
3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura, di cui al comma2 dell'art. 9, il concessionario od erede legittimo non avrà provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati.
4. In tal caso il Responsabile del Servizio provvede al recupero coattivo del credito comprensivo delle relative spese

Art. 9

RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di riallaccio, nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 10

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento di stipula del contratto possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Economato con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.9.

ART.11

TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, e si intenda continuare ad usufruire del servizio occorre, a cura dell'utente, comunicare i nuovi dati di allocazione della salma.
2. In caso di trasferimento della salma, in loculo e/o tomba sprovvista di allaccio alla rete elettrica, la fornitura si intenderà sospesa sino ad avvenuto allaccio alla rete elettrica.

Art. 12

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.10 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 13

ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali il personale Tecnico provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto o, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente..

Art.14

UTENZE OCCASIONALI

Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali

NORME FINALI

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.